



Campomarino 27.06.2022

- Alla Provincia di Campobasso
I Settore - Ufficio Trasporti
Via Roma, 47
86100 - CAMPOBASSO

Pec : provincia.campobasso@legalmail.it

OGGETTO : Nullaosta per il transito di macchina agricola eccezionale (mietitrebbia) .


VISTA la nota pervenuta allo scrivente Comando e assunta al prot. gen. n. 9797 del 13.06.2022, si rilascia il **NULLA OSTA A CARATTERE GENERALE** al transito delle macchine agricole eccezionali (mietitrebbia) su tutta la rete viaria di competenza del Comune di Campomarino **ad eccezione** di quelle indicate nella ordinanza n. 29 del 26.6.2013 che qui si allega nella quale è istituito il divieto di transito e sosta permanente nelle strade del centro urbano per tutti i tipi di veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate da tutti gli accessi al centro abitato, secondo lo schema sotto indicato:

- dalla S.P. 40, con inizio dalla rotonda che immette su via Campobasso ;
- dalla S. P.161, con inizio dalla rotonda su via Marconi;
- dalla S.S.16, con inizio dall'incrocio con via della Stazione;
- dalla S.P.40, provenienza Portocannone (CB) con inizio dall'innesto di via Favorita.

Tanto per quanto di competenza.
Distinti saluti.



Il Comandante della Polizia Locale
Ten. Antonio DI LENA



COMUNE DI CAMPOMARINO
Provincia di Campobasso

COPIA

ORDINANZA RESPONSABILI DI SERVIZIO

N. 29 Del 26-06-13

Reg. Gen. 35

OGGETTO	Istituzione del divieto di transito e sosta permanente nel centro urbano di tutti i tipi di veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate da tutti gli accessi al centro abitato,
----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che

- nel corso degli anni si è registrato un forte aumento della circolazione stradale, con un notevole incremento dei veicoli, di residenti nel centro abitato che sostano in aree pubbliche e con un incremento anche di mezzi pesanti;
- l'incremento di veicoli raggiunge soglie più che ragguardevoli nella stagione estiva, quando Campomarino, per la sua vocazione turistica, registra una crescita esponenziale della popolazione;

CONSIDERATO che

- molti mezzi pesanti vengono abitualmente lasciati in sosta per periodi prolungati, specialmente in orario notturno, all'interno del centro abitato, in aree non adibite alla sosta degli stessi e nelle vicinanze di edifici adibiti ad uso abitativo;
- quanto sopra concorre a provocare un transito continuo ed intenso di autocarri all'interno del centro abitato, che in alcuni tratti presenta strade di dimensioni tali da rendere poco agevole il traffico veicolare, mettendo a repentaglio l'incolumità dei pedoni e ciclisti;

PRESO ATTO della necessità di regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli tramite l'emissione di apposito provvedimento di divieto di accesso e transito per tutti gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 35 qt.;

VISTO il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285/1992 che dispone:

- all'art. 5, comma 3, che "I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese pubbliche mediante i prescritti segnali...";
- all'art. 6, comma 4, che "L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinare categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade...";
- all'art. 7, comma 1, che "Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6 commi 1, 2 e 4; b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada", sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio..." e che tutte le suddette considerazioni permettono quindi di ritenere che il comune possa adottare misure di limitazione del traffico rivolte a particolari categorie di utenti della strada, al fine di tutelare l'incolumità pubblica ed il patrimonio stradale, nonché regolare la circolazione in relazione alle caratteristiche strutturali delle strade, prevenire gli inquinamenti e tutelare il patrimonio artistico e ambientale;

CONSIDERATO che la limitazione della circolazione disposta dalla presente ordinanza tiene conto altresì del fatto che i conducenti dei veicoli commerciali di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate possono usufruire di strade alternative per raggiungere i luoghi in cui hanno sede legale le relative aziende nonché di idonee aree di parcheggio senza passare dal centro abitato di Campomarino;

PRESO ATTO del fatto che la sosta ed il transito di mezzi pesanti in alcune zone del centro abitato creano disagio alla circolazione stradale;

VISTI

- la richiesta di nulla osta inoltrata dal Corpo di Polizia Municipale alla Provincia di Campobasso con nota prot. PM n. 402/2013;
- il nulla osta rilasciato dalla Provincia di Campobasso Settore Viabilità e Traffico, acquisito al prot.n. 8869 del 25/06/2013 ;

VISTE le precedenti ordinanze limitative alla circolazione dei mezzi pesanti all'interno del centro abitato, in particolare il divieto di transito nella zona centrale del paese dei mezzi superiori a 3,5 tonnellate;

RITENUTO, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario adottare un apposito provvedimento;

VISTO

- il T.U.L.P.S.;

- l'art. 3 del Nuovo Codice della Strada - D.L.vo n° 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni, che definisce l'area pedonale urbana;
- gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada - D.L.vo n° 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni;
- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - D.P.R. del 16/12/1992 n° 495 e successive modificazioni;
- il T.U. EE. LL., approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto del Comune di Campomarino;

VISTA la planimetria allegata contenente l'indicazione delle vie interessate dalle prescrizioni del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale,

VISTI, per quanto concerne la competenza dei responsabili di servizio, il T.U.E.L., D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

- gli artt. 107 e 109 c.2, che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- lo Statuto Comunale, agli artt. 69 e 70;
- il vigente regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con deliberazione di G.C. n. 178/2010);
- il decreto sindacale di nomina di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale n. 20 del 08/10/2012;

ORDINA

per i motivi innanzi esposti che qui si intendono integralmente richiamati, a tutela della pubblica e privata incolumità e sanità pubblica (presenza di gas di scarico nel periodo stretto, per lo più in salita, mura a ridosso della strada)

1. **E' ISTITUITO il divieto di transito e sosta permanente nel centro urbano di tutti i tipi di veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate da tutti gli accessi al centro abitato**, secondo lo schema indicato nella planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nelle seguenti vie:
 - dalla S.P. 161, con inizio dalla rotonda che immette su via Campobasso ;
 - dalla S. P. 161, con inizio dalla rotonda su via Marconi ;
 - dalla S.S. 16 E. 2, con inizio dall'incrocio con via della Stazione;
 - dalla S.P. 40 provenienza Portocannone con inizio dall'innesto di via Favorita;
2. Il presente provvedimento spiega la sua efficacia a far data dal giorno **1 LUGLIO 2013 dalle ore 8,00.**
3. **SONO ESCLUSI** dall'osservanza del presente provvedimento.:
 - I veicoli che in base alla documentazione di accompagnamento delle merci, dimostrino di avere destinazione nelle vie del centro abitato interessate dal divieto di transito per tutti i veicoli aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
 - i conducenti dei veicoli commerciali di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate che necessitano di raggiungere le rispettive sede legali munite di idonee aree di parcheggio privato;
 - I carichi eccezionali regolarmente autorizzati ;
 - Gli autobus di linea;

- I mezzi di soccorso, di pronto intervento, di Protezione Civile, le colonne militari, i mezzi comunali e delle Forze di Polizia;
4. **È FATTO OBBLIGO** di esporre in modo ben visibile l'autorizzazione per il transito nel centro abitato di Campomarino o di esibire la documentazione probatrice del carico e/o scarico merce nella predetta zona, pena la soggezione alle sanzioni previste dal Codice della Strada.
 5. **È FATTO OBBLIGO** a chiunque spetti di osservare e di far osservare il presente provvedimento.
 6. Il presente provvedimento sostituisce i precedenti emanati in materia.

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza a alla Provincia di Campobasso, al Comando Stazione Carabinieri, al Distaccamento Polstrada di Termoli alla Guardia di Finanza di Termoli;
- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune;
- l'apposizione a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale ,della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;

INFORMA

la polizia municipale del Comune di Campomarino, nella persona del Responsabile del Servizio, è deputata al rilascio delle relative autorizzazioni al transito.


COMUNICA

a norma dell'art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241,

- che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Molise;
- in riferimento al disposto dell'art. 37 comma 3° del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del regolamento di attuazione e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.

Campomarino li 26-06-2013

Il Responsabile
F.to M.LLO UMBERTO GASPARI



percorso camion
superiore a 3.5 t

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Protocollo Arrivo N. 13382/2022 del 27-06-2022
Doc. Principale - Copia Documento